

**Convegno di primavera della
Scuola di Notariato di Bologna, in collaborazione con il Consiglio Notarile**
22 maggio 2026 - ORE 9.30 - 19.00
Convento Patriarcale San Domenico Piazza San Domenico 13 – Bologna

**Forma degli atti, stranieri e incapaci:
Le nuove sfide del notariato tra giurisprudenza e prassi**

Schema di relazione del notaio prof. Domenico Damascelli su
I profili procedurali delle successioni internazionali (autorità competenti riguardo a pubblicazioni di testamenti, rinunce e accettazioni di eredità, esecuzione testamentaria, ecc.)

1. *Le caratteristiche principali della nuova disciplina europea*

Per raggiungere il duplice obiettivo di agevolare la pianificazione anticipata della successione e di rimuovere i disagi che i beneficiari, gli amministratori e i creditori ereditari attualmente incontrano «nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere» («considerando» n. 7), il Regolamento (UE) n. 650/2012 si muove lungo quattro linee direttrici che costituiscono altrettante chiavi di lettura della nuova disciplina uniforme.

Innanzitutto, sul presupposto che i sopra indicati disagi sarebbero attenuati ove ai tribunali si evitasse la difficoltà di applicare una legge straniera, il regolamento punta ad assicurare al massimo grado possibile la coincidenza tra *forum* e *ius*, risultato ottenuto non soltanto tramite l'adozione di un titolo di giurisdizione generale avente il medesimo contenuto del criterio di collegamento oggettivo (v. art. 4 e 21) ma anche attraverso il disposto degli art. 5-7 i quali, in caso di esercizio dell'*optio legis* da parte del *de cuius*, prevedono un'articolata disciplina volta al trasferimento della competenza giurisdizionale dal foro generale a quello dello Stato membro della legge scelta.

Secondariamente, onde «garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile» ed «evitare la frammentazione» della stessa («considerando» n. 37), il regolamento adotta, almeno in principio, un approccio unitario, cioè rimette a un'unica legge, a prescindere dalla natura e dal luogo di situazione dei beni ereditari, la disciplina della successione (v. art. 21 e 22 reg. UE n. 650/2012, cit., che si occupano di designare la legge applicabile all'«intera successione»).

In terzo luogo, il regolamento, dopo avere assunto il dato di fatto per cui negli ordinamenti statali la regolamentazione della successione segue modelli e procedure diversi tra loro e postula il coinvolgimento di soggetti, nonché

l'adozione di atti, aventi varia natura, costruisce la cornice del loro reciproco «riconoscimento» negli Stati membri ⁽¹⁾.

A quest'ultimo proposito, deve osservarsi che, in materia successoria, l'intervento delle corti può essere prescritto, oltre che nel caso in cui vi sia controversia, anche in assenza di liti, a esempio per l'emanazione dei provvedimenti che la legge richiede per l'assunzione con effetti *erga omnes* della qualità di erede o per l'immissione nel possesso dei beni ereditari, ovvero per l'esercizio dei diritti e poteri connessi alla qualità di esecutore testamentario o amministratore dell'eredità. Inoltre, queste ultime attività possono essere amministrate sia da giudici che da autorità o professionisti diversi dai giudici, in virtù di poteri a essi direttamente attribuiti dall'ordinamento o su delega dell'autorità giudiziaria. A loro volta, tali autorità o professionisti possono vedersi assegnata la competenza a decidere, con efficacia di giudicato, le contestazioni sorte nell'ambito del procedimento — in principio, non contenzioso — a essi affidato.

Il regolamento tiene conto della situazione appena descritta e — dettando, con l'art. 3 § 2, una nozione ampia di «organo giurisdizionale», che accomuna agli «organi giurisdizionali veri e propri» («considerando» n. 20) le altre autorità e i professionisti sopra indicati ⁽²⁾ — ottiene il duplice risultato di evitare conflitti positivi di competenza tra tali soggetti (in quanto, in tal modo, tutti risultano assoggettati ai criteri dettati dal Capo II del regolamento) e di garantire la circolazione delle decisioni, di qualsiasi natura esse siano ⁽³⁾, dai medesimi emesse (in quanto a tutte risulta applicabile il Capo IV del regolamento).

Ma il regolamento non trascura di considerare che, in numerosi Stati membri, la sistemazione delle vicende ereditarie può avvenire in via amichevole, al di fuori delle aule dei tribunali e di ogni forma di procedimento, attraverso il ministero dei notai; anche il ruolo di questi pubblici ufficiali è tenuto in debito conto, mediante l'ampliamento del novero degli effetti che gli atti da essi rogati sono suscettibili di produrre oltrefrontiera (v. art. 59 reg. UE n. 650/2012, cit.).

⁽¹⁾ Cfr. LAGARDE, *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2012, 691 ss., 697, secondo cui, tra i principi informativi del regolamento, v'è quello della «*continuité du règlement successorab*».

⁽²⁾ A condizione che i caratteri di tali soggetti, dei procedimenti da loro presieduti e delle decisioni dai medesimi adottate possano dirsi equivalenti a quelli dell'autorità giudiziaria.

⁽³⁾ V. l'ampia definizione di decisione dettata dall'art. 3 n. 1 lett. g reg. e quanto affermato al «considerando» n. 59, secondo cui sono decisioni ai sensi del regolamento anche i provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti non contenziosi.

Infine — e si arriva, così, alla quarta linea direttiva a cui sopra si accennava — l'architettura del regolamento è completata dalla previsione di uno strumento di diritto materiale uniforme — il certificato successorio europeo, disciplinato dal Capo VI — che, dotando l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore dell'eredità di un documento che gli consente di «dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri» («considerando» n. 67), è diretto a vincere le resistenze in cui tali soggetti possono incorrere quando agiscono sulla base di decisioni e atti notarili stranieri.

2. La competenza “territoriale” delle autorità chiamate a regolare la successione

Il reg. n. 650/2012 impiega la residenza abituale del defunto al momento della morte tanto come titolo di giurisdizione generale (art. 4) quanto come criterio di collegamento oggettivo (art. 21), con ciò ponendo la condizione primaria per la realizzazione della coincidenza tra *forum* e *ius* che costituisce un elemento caratterizzante della nuova disciplina.

La coincidenza tra *forum* e *ius* è suscettibile di essere derogata in caso di applicazione della clausola di eccezione contenuta nel par. 2 del citato art. 21, nonché in caso di esercizio della facoltà, attribuita al *de cuius* dall'art. 22 reg. Ue n. 650/2012, di scegliere, quale *lex successionis*, la legge dello Stato di cui egli possiede la cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte ⁽⁴⁾.

La Corte di giustizia (Sentenza 21/6/2018, Oberle, Causa C-20/17, ECLI:EU:C:2018:485) ha avuto modo di precisare che “L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda che, pur se il defunto non aveva, al momento del decesso, la residenza abituale in tale Stato membro, sono competenti a rilasciare i certificati successori

⁽⁴⁾ Si noti che quest'ultima possibilità non era prevista dall'art. 17 § 1 della proposta di regolamento; tuttavia, malgrado l'incertezza connessa alla scelta di una legge la cui applicabilità dipende da condizioni non attuali, essa si giustifica con riferimento a quelle persone che, pur avendo perduto la cittadinanza di origine, contano di riacquistarla successivamente (a esempio, a seguito di un loro ritorno nello Stato nazionale) e non desiderano attendere fino a quel momento per la pianificazione della propria successione ereditaria.

nazionali, nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, gli organi giurisdizionali del suddetto Stato membro, allorché i beni ereditari si trovano nel territorio di detto Stato o il defunto era cittadino dello stesso Stato”.

Ciò implica che quando gli atti oggetto della presente relazione devono essere compiuti dinanzi a un'autorità giurisdizionale, tale autorità può procedere esclusivamente nel caso in cui essa abbia competenza a norma degli artt. 4-9 del regolamento.

Tale limitazione non vale nel caso in cui le parti intendano rivolgersi a un notaio.

Infatti (e opportunamente), il legislatore europeo ha ritenuto di non vincolare i notai a prestare la loro attività solo in presenza di uno dei criteri di competenza giurisdizionale dettati dal Capo II del regolamento.

Ciò è espressamente riconosciuto dal «considerando» n. 36, il quale accenna, inoltre, alla preoccupazione che, per questo motivo, possano insorgere di procedimenti stragiudiziali paralleli, a cui il considerando stesso fa riferimento nei seguenti termini: “Poiché in alcuni Stati membri le questioni di successione possono essere esaminate da autorità non giudiziarie, quali i notai, che non sono soggette alle norme di competenza in base al presente regolamento, non può essere escluso che una transazione stragiudiziale amichevole e un procedimento giudiziario relativi alla stessa successione o due transazioni stragiudiziali amichevoli relative alla stessa successione siano avviati parallelamente in Stati membri diversi. In una siffatta situazione, spetterebbe alle parti interessate, una volta a conoscenza dei procedimenti paralleli, convenire fra loro il modo di procedere. Nell'impossibilità di un accordo, dovrebbe spettare agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento esaminare la successione e decidere sulla medesima”.

La possibile insorgenza di procedimenti paralleli è presa in considerazione anche dall'art. 82 reg., secondo cui “Entro [il] 18 agosto 2025, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione degli eventuali problemi pratici incontrati in relazione a transazioni stragiudiziali in materia di successioni intervenute parallelamente in diversi Stati membri o a una transazione stragiudiziale intervenuta in uno Stato membro parallelamente a una transazione dinanzi a un giudice di un altro Stato membro. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica”.

3. L'acquisto dell'eredità e del legato.

Con riferimento alle successioni a causa di morte apertesi fino al 16 agosto 2015 – cioè con riferimento alle successioni a cui è applicabile l'art. 46 l. n. 218/1995 – la questione del rapporto tra *lex tituli* e *lex rei sitae* si pone nei seguenti termini: nel caso di non coincidenza tra *lex successionis* e *lex rei sitae*, ferma l'assunzione della qualità di erede, legatario o, in generale, beneficiario della successione secondo quanto disposto dalla prima, l'acquisto, in concreto, dei beni relitti deve rispettare quanto previsto dalla legge del *situs*⁵.

Così, per fare degli esempi, qualora la *lex successionis* sia una legge (straniera) che dispone l'acquisto automatico dell'eredità in capo agli eredi⁶ e taluni beni siano siti in Italia, è da ritenersi che il trasferimento di questi ultimi al beneficiario debba avvenire secondo le modalità prescritte dalla nostra legge e, cioè, attraverso un atto di accettazione (espressa o tacita) dell'eredità⁷; per converso, qualora la successione sia regolata dalla legge italiana e il *de cuius* abbia disposto un legato, non si potrà pretendere che la regola dell'acquisto immediato in capo al legatario del bene che ne è oggetto – consacrata nell'art. 649 c.c. – produca effetti nello Stato di situazione del bene, se la legge di quest'ultimo richiede, per un trasferimento a tal titolo, la collaborazione degli eredi⁸.

La situazione fin qui descritta risulta modificata con riferimento alle successioni assoggettate al Regolamento (UE) n. 650/2012⁹.

In proposito, rileva, innanzitutto, l'art. 3, par. 1, lett. a), reg. che, definendo la successione come «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per

⁵ V., nel vigore delle preleggi, nitidamente, G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto internazionale privato*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1974, p. 248 e p. 265 ss.; v., inoltre, con riferimento alla legge di riforma, D. DAMASCELLI, *La legge applicabile alla successione per causa di morte secondo il diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2003, 95 ss.; ID., *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Milano, 2013, p. 16 ss.; R. CLERICI, *L. 31.5.1995, n. 218 - Titolo III: Diritto applicabile, Artt. 46-50*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, *Delle Successioni - Vol. III: Artt. 713-768 octies e Leggi Collegate*, a cura di V. CUFFARO e F. DELFINI, Torino, 2010, 539; M. DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*², diretto da P. RESCIGNO e coordinato da M. IEVA, Padova, 2010, 787 s.; v., tuttavia, S. STARACE, *La rappresentanza nel diritto internazionale privato*, Napoli, 1962, secondo cui gli effetti reali del testamento devono ritenersi sottoposti alla *lex successionis*.

⁶ È ciò che accade, ad esempio, in Germania (v. §§ 1942-1943 BGB).

⁷ V. art. 474 ss. c.c.

⁸ Così dispone, ad esempio, il § 2176 BGB.

⁹ Si tratta, precisamente, del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in g.u.u.e. 27 luglio 2012 n. L 201, 107 ss.: in virtù di quanto disposto dall'art. 84, comma 2, detto regolamento si applica alle successioni a causa di morte delle persone decedute a partire dal 17 agosto 2015.

disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per successione legittima», concepisce il fenomeno successorio quale fattispecie acquisitiva della titolarità di posizioni giuridiche soggettive.

La definizione si riflette sulle materie che il regolamento affida alle cure della *lex successionis*, tra le quali compare «il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario» (art. 23, par. 2, lett. e), reg.) ed è tenuta presente dai considerando n. 15 e n. 42, nel momento in cui essi affermano che il «regolamento dovrebbe consentire ... il trasferimento per successione di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile alle successioni» e, rispettivamente, che la «legge applicabile alla successione dovrebbe regolare la successione dall'apertura di quest'ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell'eredità ai beneficiari determinati da detta legge».

Quanto precede determina che – nel quadro del regolamento – la competenza della *lex successionis* è estesa a questioni che l'operatore giuridico italiano era abituato a ritenere sottoposte alla *lex rei sitae*: lo statuto successorio interviene, infatti, a disciplinare non soltanto la fase della vocazione ereditaria (cioè dell'individuazione dei beneficiari della successione) ma anche quella dell'acquisizione da parte di questi ultimi della proprietà (o di altro diritto reale) sui singoli beni che compongono l'asse ereditario¹⁰.

Questa constatazione ha guidato la Corte di giustizia dell'Unione europea nella soluzione del caso *Kubicka*¹¹, concernente il rifiuto di un notaio polacco di ricevere l'atto di ultima volontà con cui la testatrice, sua connazionale abitualmente residente a Francoforte sull'Oder, intendeva disporre un legato con effetti reali immediati, regolato dalla legge polacca in virtù di apposita *professio iuris* ai sensi dell'art. 22 reg., ma avente a oggetto un immobile sito in Germania. Il rifiuto era motivato dalla presunta contrarietà del richiesto testamento «alla normativa e alla giurisprudenza tedesche»¹², per le quali sono ammissibili esclusivamente disposizioni a titolo particolare a contenuto obbligatorio, eseguibili «mediante un atto notarile contenente un contratto di trasferimento della proprietà dell'immobile stipulato tra gli eredi e il legatario»¹³.

¹⁰ V. A. BONOMI - P. WAUTELET, *Le droit européen des successions*², Bruxelles, 2016, 382 s.; Z. CRESPI REGHIZZI, *Succession and Property Rights in EU Regulation no 650/2012*, in *Riv. dir. intern. priv. e proc.*, 2017, 642 s.; D. DAMASCELLI, *L'acquisto dell'eredità o del legato da parte dell'incapace: coordinamento tra «statuto successorio» e «statuto di protezione»*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2019, 49.

¹¹ V. Corte giust. 12/10/2017, C-218/16.

¹² V. Corte giust. 12/10/2017, cit., punto 21.

¹³ V. Corte giust. 12/10/2017, cit., punto 22.

Con grande chiarezza, la Corte ha giudicato infondati i dubbi sollevati dal pubblico ufficiale. Dopo avere rammentato, in primo luogo, che «tanto il legato ‘per rivendicazione’, previsto dal diritto polacco, quanto il legato ‘obbligatorio’, previsto dal diritto tedesco, costituiscono modalità di trasferimento della proprietà di un bene»¹⁴ e, secondariamente, che il reg. n. 650/2012 «mira proprio a consentire» che il trasferimento *mortis causa* di un diritto di proprietà avvenga «conformemente alla legge applicabile alle successioni»¹⁵, essa ha concluso nel senso che il diritto europeo «osta al diniego di riconoscimento in uno Stato membro, il cui ordinamento giuridico non conosce l’istituto del legato ‘per rivendicazione’, degli effetti reali prodotti da un tale legato alla data di apertura della successione in applicazione della legge sulle successioni che è stata scelta dal testatore»¹⁶.

Può, pertanto, dirsi – in generale e in senso diametralmente opposto a quanto vale per le successioni non disciplinate dal reg. n. 650/2012 – che, se in forza della *lex successionis*, il beneficiario di un determinato lascito è investito della proprietà del bene che ne è oggetto in via immediata, tale effetto si produce anche ove detto bene sia situato in uno Stato la cui legge preveda l’obbligo, a tal fine, di procedere con l’accettazione dell’eredità o tramite l’immissione in possesso da parte di un terzo¹⁷.

Al contrario, ove la legge applicabile alla successione preveda che il trasferimento di diritti e obblighi agli eredi e legatari possa avvenire solo a séguito dell’intervento dell’autorità giurisdizionale¹⁸ o di un amministratore dell’eredità¹⁹, questo passaggio diviene obbligato anche se, secondo il diritto del *situs rei*, tale fase intermedia non è necessaria²⁰.

¹⁴ V. Corte giust. 12/10/2017, cit., punto 49.

La distinzione tra *legatum per vindicationem* e *legatum per damnationem* rimonta al diritto romano: v. M. BRUTTI, *Il diritto privato nell’antica Roma*², Torino, 2011, 406 ss.

¹⁵ V. Corte giust. 12/10/2017, cit., punto 49.

¹⁶ V. Corte giust. 12/10/2017, cit., punto 51.

¹⁷ V. BONOMI - WAUTELET, *op. loc. cit.*; CRESPI REGHIZZI, *op. ult. cit.*, 644 s.

¹⁸ V., ad esempio, il § 797 ABGB austriaco secondo cui l’acquisto della qualità di erede è conseguenza di un procedimento giudiziario (*Verlassenschaftsverfahren*) che si apre con il deposito dell’accettazione dell’eredità da parte dell’erede e si conclude con un provvedimento giudiziario di immissione nel possesso dei beni ereditari (*Einantwortung*).

¹⁹ Come accade negli ordinamenti di tradizione anglosassone, dove la successione non è alla persona del defunto e al suo patrimonio, unitariamente inteso, ma solo all’eventuale attivo residuante dopo la liquidazione dell’asse ereditario affidata a un soggetto (*personal representative*), nominato dal testatore (*executor*) o dall’autorità giudiziaria (*administrator*) e scelto tra gli eredi o indipendente dagli stessi: v., per ulteriori ragguagli, P. PICONE, *La legge applicabile alle successioni*, in ID, *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, cit., 57 s.; BALLARINO, *op. cit.*, 542 ss.

²⁰ V. BONOMI - WAUTELET, *op. loc. cit.*; P. LAGARDE, *Article 23*, in U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY, B. REINHARTZ, *EU Regulation on*

Naturalmente, questi risultati valgono soltanto per gli Stati membri vincolati dal regolamento²¹, non soltanto nei rapporti tra loro²², ma anche quando in uno di tali Stati siano localizzati beni ereditari e la successione sia regolata dalla legge di uno Stato terzo²³; nessun effetto essi dispiegano, invece, nel caso inverso a quest'ultimo, la cui soluzione continua a dipendere dalle regole conflittuali in vigore nello Stato di situazione dei beni²⁴.

Ulteriore conferma al discorso che fin qui si è svolto si trova nella disciplina di taluni degli effetti che il certificato successorio europeo e gli atti pubblici provenienti da uno Stato membro sono suscettibili di produrre in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Si tratta, precisamente, della idoneità di tali strumenti a essere trascritti o iscritti nei pubblici registri dello Stato membro di destinazione.

Ciò è detto espressamente, con riferimento al certificato successorio europeo, dall'art. 69, par. 5, reg., ma vale anche per gli atti pubblici, come emerge dal quadro 5 dell'Attestato relativo a un atto pubblico in materia di successioni²⁵, in cui l'autorità di rilascio ha l'onere di indicare se nello Stato membro d'origine «l'atto pubblico costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di un diritto sui beni immobili o mobili nei pertinenti registri» (all'evidente ragione di assicurare che, sulla base di tale atto, possa procedersi, nello Stato membro di destinazione, al medesimo tipo di pubblicità eseguibile nello Stato membro d'origine)²⁶.

In altri termini, il fatto che gli strumenti al vaglio producano i loro effetti nello spazio giudiziario europeo «senza che sia necessario il ricorso ad alcun

Successions and Wills, Köln, 2014, p. 136 s.; CRESPI REGHIZZI, *op. ult. cit.*, 645 ss.; DAMASCELLI, *op. ult. cit.*, 51.

²¹ Com'è noto, l'armonizzazione operata con il regolamento non riguarda l'Irlanda (la quale – al pari del Regno Unito, che, com'è noto, ha poi lasciato l'Unione europea – non ha esercitato il diritto di *opting in* concesso dall'art. 3 del protocollo n. 21 allegato al TUE), nonché la Danimarca (che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 del successivo protocollo n. 22, non partecipa all'adozione delle misure di cui al Capo 3 Titolo V TFUE): pertanto, la nozione di Stato membro rilevante ai fini del regolamento medesimo non comprende gli Stati membri appena indicati.

²² Cioè quando tanto la *lex successionis* quanto la *lex rei sitae* siano leggi di tali Stati.

²³ Tenuto conto del fatto che, in base all'art. 20, il regolamento ha carattere universale, cioè si applica anche quando la legge designata non è quella di uno Stato membro da esso vincolato.

²⁴ V. DAMASCELLI, *op. ult. cit.*, 51 s.

²⁵ Introdotto con il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 1329/2014 del 9 dicembre 2014 che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) 650/2012, in g.u.u.e. 16 dicembre 2014 n. L 359, 30 ss.

²⁶ V., in tal senso, già prima dell'adozione del regolamento di cui alla nota che precede, D. DAMASCELLI, *La «circulation» au sein de l'espace judiciaire européen des actes authentiques en matière successorale*, in *Revue critique dr. intern. privé*, 2013, 431.

procedimento»²⁷, implica che la certificazione dell'acquisto ereditario in essi eventualmente contenuta²⁸ non debba né possa essere rimessa in discussione nello Stato membro di destinazione mediante il compimento, ivi, di ulteriori attività²⁹.

4. *Il criterio speciale di competenza giurisdizionale previsto dall'art. 13 reg. Ue n. 650/2012.*

Tra le regole che completano il Capo II del regolamento merita di essere ricordato l'art. 13, il quale detta un criterio speciale di giurisdizione, concorrente con quelli indicati dalle norme che lo precedono, che attribuisce (anche) al giudice dello Stato membro di residenza abituale del dichiarante la competenza a ricevere la dichiarazione di accettazione dell'eredità, del legato o della quota di legittima, la rinuncia ai medesimi, nonché la «dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie».

Vale la pena di osservare che la delimitazione, nel senso appena indicato, del campo di applicazione della norma in esame discende dal raffronto del testo italiano con quello delle altre versioni linguistiche; a differenza del primo, in questi ultimi è, infatti, chiaro che l'accettazione «di una quota» si riferisce all'accettazione della quota di legittima (come, del resto, risulta dalla rubrica dell'articolo in lingua italiana) e si indicano espressamente la rinuncia all'eredità, al legato e alla quota di legittima (assenti nel testo italiano, nonostante, ancora una volta, esse ricorrano nella rubrica dell'articolo).

Ciò detto, deve aggiungersi che il citato art. 13 sembra dettato per tenere conto del particolare modo di disporre di taluni ordinamenti nazionali, per i quali le sopra dette dichiarazioni devono essere rese dinanzi a un giudice ⁽³⁰⁾; e che esso è diretto a evitare al soggetto che vuole renderle il disagio di recarsi dinanzi

²⁷ Come testualmente dispone l'art. 69, par. 1, reg. n. 650/2012 con riferimento al certificato successorio europeo; il precetto vale, nella sostanza, anche per l'«accettazione» degli atti pubblici, sulla cui portata v. DAMASCELLI, *op. ult. cit.*, 426 ss.; ID., *Diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 129 ss.; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014, 225 ss.

²⁸ Perché *aliunde* preventivamente accertato dall'autorità di rilascio (come nel caso di un certificato successorio europeo che attesti la proprietà in capo all'erede di un bene determinato) o perché direttamente realizzato (come nel caso di un atto notarile contenente l'accettazione dell'eredità).

²⁹ Cfr. Corte giust. 12/10/2017, cit., punto 60.

⁽³⁰⁾ V., a esempio, il § 797 ABGB austriaco secondo cui l'acquisto della qualità di erede è conseguenza di un procedimento giudiziario (*Verlassenschaftsverfahren*) che si apre con il deposito dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede e si conclude con un provvedimento giudiziario di immissione nel possesso dei beni ereditari (*Einantwortung*).

al giudice competente a norma degli art. 4-7, 10 e 11 reg., quando esso non coincida con quello della sua residenza abituale.

Va rilevato, tuttavia, che tale possibilità è subordinata alla circostanza che, non solo la *lex successionis*, ma anche la *lex fori* preveda che le dichiarazioni in esame «possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale» (art. 13).

4. *La forma dell'accettazione o rinuncia dell'eredità, del legato o della quota di legittima*

L'art. 28 si occupa della validità formale degli atti di accettazione o rinuncia dell'eredità, del legato o della quota di legittima, nonché degli atti contenenti la «dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione», rendendo applicabili, in concorso alternativo tra loro, la *lex successionis* (lett. a) o la legge dello Stato in cui il dichiarante ha la residenza abituale (lett. b).

Le dichiarazioni di cui alla norma in esame sono le medesime contemplate dall'art. 13.

In combinato disposto, pertanto le due norme consentono all'erede e al legatario di effettuare tali dichiarazioni di fronte all'autorità giurisdizionale dello Stato di loro residenza abituale, seguendo le formalità locali (³¹).

Coglie l'intima connessione tra gli artt. 13 e 28, lett. b), reg., CUE 2 giu. 2022, C-617/20, T.N. e N.N., la quale, con particolare riferimento alla rinuncia, aggiunge, da un lato, che il rinunciante «non [è tenuto] a compiere dinanzi agli organi giurisdizionali di altri Stati membri atti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato membro in cui viene resa siffatta dichiarazione» e, dall'altro, che l'inadempimento dell'onere di comunicazione della rinuncia agli organi giurisdizionali competenti a decidere sulla successione previsto dalla legge applicabile a quest'ultima (a cui fa riferimento il considerando 32) non rimette in discussione la validità della rinuncia.

In assenza dell'art. 28 la questione della validità formale degli atti in esame sarebbe stata risolta unicamente alla luce della legge applicabile alla successione, mentre appare opportuno ampliare il novero delle leggi che aspirano a regolarla con quelle che presentano un certo legame con l'atto compiuto, tra cui rientra senz'altro quella contemplata dalla lett. b) della disposizione al vaglio.

Inquadrata in tal modo la *ratio* della norma, appare difficilmente comprensibile perché essa non contempli, tra le leggi possibili, anche quella

³¹ v. BONOMI, *Article 27*, in BONOMI-WAUTELET 2016, 478.

tradizionalmente deputata alla disciplina delle questioni di forma, cioè la *lex loci actus*.

1. *La nozione di decisione ai sensi del reg. Ue n. 650/2012.*

Il regime di riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni in materia successoria provenienti da uno Stato membro — dettato dagli art. 39-58 reg. Ue n. 650/2012 — è largamente modellato sulle corrispondenti disposizioni del reg. Ce del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³²⁾.

Al fine di individuare gli atti che beneficiano di tale regime soccorre l'art. 3 § 1 lett. g reg., secondo il quale deve intendersi per decisione «qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

La definizione merita alcune precisazioni.

In primo luogo, nonostante il termine impiegato — che allude ai provvedimenti capaci di risolvere un conflitto tra diritti di cui sono portatrici due o più parti contrapposte —, è opinione condivisibile quella secondo cui possono circolare nello spazio giudiziario europeo, secondo la disciplina in esame, anche i provvedimenti di volontaria giurisdizione, cioè quei provvedimenti che non «decidono» contrasti tra parti ma pongono in essere un'attività di cura di interessi privati ⁽³³⁾.

⁽³²⁾ Fanno eccezione unicamente l'art. 46 § 1 e 2 reg. e l'art. 53 reg. che risultano ispirati all'art. 41 e, rispettivamente, all'art. 35 reg. CE n. 4/2009, cit.

Si noti che il Capo IV reg. UE n. 650/2012, cit. contiene una disciplina autonoma e completa della materia in esame, a differenza di quanto faceva la proposta di regolamento, che su più questioni effettuava un rinvio al reg. CE n. 44/2001, cit. Ciò consente di affermare che nessuna diretta conseguenza dovrebbe spiegare su tale disciplina l'entrata in vigore del reg. UE n. 1215/2012, cit., in cui è stato rifiuto il reg. CE n. 44/2001, cit. e che, com'è noto, abolisce il sistema dell'*exequatur*: conforme, D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in FRANZINA e LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, cit., 139 ss., 146.

⁽³³⁾ V., in tal senso, D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, cit., 140; FRANZINA e LEANDRO, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa*, cit., 331.

Oltre a potersi ricavare da taluni indici normativi ⁽³⁴⁾, ciò è detto espressamente nel «considerando» n. 59 e risponde all'esigenza pratica ⁽³⁵⁾ di tenere conto del gran numero di casi in cui, nella materia successoria, si fa impiego di provvedimenti di tal natura ⁽³⁶⁾.

In secondo luogo, va ricordato che i provvedimenti ammessi a godere del regime di circolazione disciplinato dal reg. Ue n. 650/2012 sono non soltanto quelli emanati dai giudici, ma anche quelli provenienti dagli altri soggetti che ai primi sono equiparati alle condizioni previste dall'art. 3 § 2 reg.

Tra tali provvedimenti possono trovare posto gli atti notarili, ma solo nel caso (invero, da considerarsi eccezionale) in cui — per esprimersi con il «considerando» n. 22 — il loro autore «eserciti funzioni giudiziarie»; in tutti gli altri casi, la circolazione degli atti notarili sarà retta dagli art. 59-60 reg.

Sono, invece, assoggettati alla disciplina degli art. 39-58 reg. Ue n. 650/2012, cit. i provvedimenti giurisdizionali che, ai sensi del successivo art. 59 § 3, decidono contestazioni «riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» in materia successoria.

In ciò si coglie una differenza rispetto al reg. CE n. 44/2001, cit. il cui campo di applicazione, secondo autorevole dottrina, sarebbe limitato ai procedimenti di natura contenziosa: v. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001*, Padova, 2006, 65 s. Non mancano, tuttavia, autori che si esprimono in senso contrario: v., a esempio, BARIATTI, *What are Judgments under the Brussels Convention?*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2001, 5 ss., 8.; CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004*⁶, Torino, 2009, 220; GAUDEMET-TALLON, *Compétence ed exécution des jugements en Europe*⁴, Paris, 2010, 388.

⁽³⁴⁾ V., a esempio, l'art. 40 lett. d reg. UE n. 650/2012, cit., dove il riferimento alla «controversia» avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, contenuto nell'art. 34 n. 4 nel reg. CE n. 44/2001, cit. (che ne costituisce il precedente), è stato sostituito con il riferimento, più ampio e generico, al «procedimento» avente le medesime caratteristiche.

⁽³⁵⁾ Rappresentata, ancor prima della redazione della proposta di regolamento, dall'*Etude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions*, cit., 37.

⁽³⁶⁾ Tra i provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria possono ricordarsi i provvedimenti di autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione da parte del chiamato all'eredità (art. 460 comma 2 c.c.) o dell'erede che abbia accettato con beneficio di inventario (art. 493 comma 1 c.c. e art. 783 comma 2 c.p.c.), nonché la nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 comma 1 c.c.) e le autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte di quest'ultimo (art. 531 c.c.).

Stessa sorte subiscono le dichiarazioni rese innanzi all'autorità giurisdizionale competente in base all'art. 13 reg. cit. In senso contrario, non vale sottolineare la differenza terminologica tra il citato art. 13 che «impiega il sostantivo “dichiarazione”» e l'*incipit* dell'art. 39, il quale consente la circolazione delle “decisioni”, per trarne la conclusione che «l'art. 39 non consenta la circolazione [di dette] dichiarazioni»⁽³⁷⁾. Infatti, come si è appena visto, il termine «decisione» va interpretato in senso ampio, e si riferisce — in definitiva — a tutti i provvedimenti, di qualunque natura essi siano, provenienti dai soggetti qualificati dal regolamento come organi giurisdizionali. Pertanto, ove le suddette dichiarazioni siano trasfuse in un siffatto provvedimento, esse ricadono a pieno titolo nel regime di efficacia dettato dal Capo IV del regolamento.

⁽³⁷⁾ Come fa D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, cit., 143; nello stesso senso, v. FRANZINA e LEANDRO, *op. lc. cit.*